



COMUNE DI BARZANÒ
Provincia di Lecco
Viale L. Manara 13
23891 BARZANÒ

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco
Via Don Colombo, 1
23894 CREMELLA



SERVIZIO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 26 DEL 15/04/2026

OGGETTO:

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE CHIUSURA DI VIA GALILEI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 2 E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE, IL GIORNO 05.05.2026, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00, PER ESECUZIONE LAVORI DI ALLACCIO FOGNARIO.

SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto della richiesta assunta al protocollo del comune di Barzanò visto n. 005102 del 15.04.2026 da parte del sig. Brambilla Massimo in qualità di Legale Rappresentante della ditta Brambilla Alfredo S.r.l., con sede a Viganò (LC) in Via Papa Giovanni XXIII n.7 – C.F./P.IVA 02160590133;

Considerato che nella citata richiesta si chiede l'emissione di ordinanza viabilistica di chiusura di via G. Galilei all'altezza del civico n. 2 e contestuale istituzione di transito veicolare il giorno 05.05.2026, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, per consentire l'esecuzione di lavori di nuovo allaccio fognario, come da segnaletica temporanea posta in loco;

Considerata la necessità di effettuare i lavori di cui sopra in modo tale da garantire la sicurezza pubblica ed assicurare l'incolumità di persone e/o cose durante l'esecuzione dei lavori;

Visto il Codice della Strada vigente (Decreto Legislativo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni);

Atteso che i lavori sono eseguiti per conto di Lario Reti Holding spa;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16/12/1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che con decreto n. 05 del 05.02.2026 il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area Polizia locale – Commercio e Servizio Intercomunale di Polizia Locale fra i comuni di Barzanò e Cremella.

ORDINA

LA CHIUSURA DI VIA G. GALILEI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO N. 2 E CONTESTUALE ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IL GIORNO 05.05.2026, DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:00, PER ESECUZIONE DI NUOVO ALLACCIO FOGNARIO, come da segnaletica temporanea posta in loco.

Qualora ritenuto opportuno/necessario, nei tratti interessati dai lavori, dovrà essere interdetto anche il transito pedonale al fine di garantirne la sicurezza e l'incolumità.

I SOLI RESIDENTI di via Galilei (e Cascina Gallo) potranno percorrere Via Galilei da Via Leonardo da Vinci fino alla chiusura della strada.

In caso di condizioni meteo avverse tali da impedire l'esecuzione dei citati lavori il 05.05.2026, la presente ordinanza esplicherà i propri effetti anche il giorno successivo previa collocazione in tempo utile della relativa segnaletica provvisoria da parte dell'azienda esecutrice dei lavori.

DISPONE

che il sig. **Brambilla Massimo** in qualità di Legale rappresentante della ditta **Brambilla Alfredo S.r.l.** con sede a Viganò (LC) in Via Papa Giovanni XXIII n.7 – C.F./P.IVA 02160590133, nominato responsabile dell'apposizione e manutenzione della segnaletica, provveda a:

1. Installare e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescritta dal "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"

approvato con D.M. 10.07.2002, nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n 495;

2. **Posizionare idonea segnaletica stradale di chiusura strada, divieto di transito veicolare (ad eccezione dei residenti fino alla chiusura della sede stradale), e di cantiere lungo entrambi i sensi di marcia nei tratti interessati di via Galilei**, in modo tale da segnalare opportunamente l'area soggetta ai lavori, oltre ad assumere tutte le misure e le precauzioni atte ad evitare qualsiasi pericolo a persone e a cose, comprese anche quelle autorizzate ad accedere all'area interessata alla chiusura;
3. **Posizionare cartelli di PREAVVISO lungo via L. da Vinci, via Campagnola, sulla S.P. n. 51 in modo tale da non creare intralcio alla circolazione;**
4. **All'intersezione di via Galilei con Via Roma (S.P. n. 51) dovrà essere posizionato un moviere per non far defluire il traffico veicolare in via Galilei;**
5. **Publicizzare la presente ordinanza alla cittadinanza residente nelle suindicate vie;**
6. Garantire l'accesso in sicurezza ai frontisti ove possibile nelle elle rispettive proprietà;
7. Nel caso i lavori siano sospesi, la strada dovrà essere libera da segnali, impedimenti e/o ingombri, fatti salvi quelli che indicano e segnalano la zona di cantiere;
8. Il manto stradale dovrà essere sempre tenuto in sicurezza dall'impresa esecutrice, che in caso di necessità, dovrà intervenire immediatamente, anche in orario notturno;
9. Mettere in sicurezza, con oneri a proprio carico, l'area di cantiere, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
10. Effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica per tutta la durata dei lavori;
11. **Che sia sempre consentito il transito ai mezzi di soccorso con idonee piastre di metallo;**
12. **All'occorrenza dovranno essere presegnalati con idonea segnaletica percorsi alternativi informando, in tempi utili, l'utenza per possibili disagi;**
13. I contravventori saranno puniti a norma del vigente Codice della Strada;
14. L'Amministrazione Comunale è sollevata in ogni caso da responsabilità per danni a persone e/o a cose.

La segnaletica temporanea stradale, di cantiere posta in loco deve essere posizionata chiara e leggibile anzitempo, in tempo utile, a carico dell'azienda esecutrice dei lavori.

Eventuali ostacoli devono essere, oltre che messi in sicurezza, anche segnalati e resi visibili da apposite lanterne funzionanti anche durante il periodo serale/notturno.

La segnaletica originaria, in caso di contrasto con quella istituita all'occorrenza a seconda delle necessità, deve essere coperta per poi essere ripristinata una qual volta sia reso necessario ed a conclusione dei lavori nello specifico tratto interessato.

Dispone altresì la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune di Barzanò e la trasmissione della presente all'Ufficio Tecnico Comunale, al AREU e alla Stazione Comando dei Carabinieri di Cremella.

AVVERTE

- La presente ordinanza non sostituisce autorizzazione alla manomissione del fondo stradale.
- Che a norma dell'art.3, comma 4, della Legge 07/08/90, n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/71, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- Che l'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà, ove il fatto non costituisca reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal vigente Codice della Strada;
- Che la Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate di fare osservare la presente ordinanza.

SEGRETARIO COMUNALE
SCARPA MARIO

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.